

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 2264

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, FIANDROTTI, ARTIOLI, COLUCCI,  
ZAVETTIERI, DIGLIO, DEMITRY, CRESCO**

*Presentata il 13 novembre 1984*

Provvidenze in favore degli invalidi civili fisici,  
psichici e sensoriali gravi, la cui minorazione supera  
l'ottanta per cento di invalidità

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con la presente proposta di legge ci prefiggiamo prefigurare un riassetto, giusto e doveroso, nei confronti degli invalidi civili per quanto attiene ai trattamenti pensionistici ed alle indennità di accompagnamento ed assistenza, laddove se ne ravvisa l'indispensabile necessità

Queste considerazioni vanno inquadrare nelle esigenze del cittadino handicappato, inserito in una realtà sociale nuova e moderna

A questa motivazione, si aggiunge l'altra considerazione, che l'attuale vigente normativa è complessa, farraginosa e contraddittoria al tempo stesso, per cui una razionalizzazione, uno snellimento, una normativa chiara, di facile e rapida interpretazione si rende necessaria

Nel contempo, siamo consapevoli della necessità, che in questa nuova visione,

al di là di comprensibili motivazioni di carattere umano e sociale, a cui non possiamo essere insensibili, si pone anche il problema di accertamenti giusti e rigorosi, per un senso di giustizia generale nei confronti della intera società civile da un lato e dall'altro di difesa ed equità per le categorie interessate

È con queste finalità e con questi intendimenti che la presente proposta di legge trae origine

In particolare gli articoli 1 e 2 ridefiniscono la natura dei trattamenti economici sopra riportati e le condizioni biopsichiche per il diritto ad essi, nonché la competenza per l'erogazione di essi, che viene attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro in quanto emanazione dell'amministrazione centrale a cui carico è naturalmente posto l'onere finanziario relativo (articolo 8)

Con l'articolo 4 vengono stabiliti i limiti di reddito ai quali è condizionato il diritto alle pensioni di cui alla presente legge; con l'articolo 5 vengono definite le procedure per l'accertamento delle condizioni biopsichiche e le competenze relative, mentre con l'articolo 6 si stabiliscono i mezzi di tutela dei cittadini interessati sia per i provvedimenti di natura

medico-legale, sia per quelli riguardanti i requisiti reddituali e comunque amministrativi.

All'articolo 7 si prevede la revisione sanitaria degli attuali beneficiari di trattamenti economici, ed infine con l'articolo 8 si stabilisce l'attribuzione dell'onere finanziario della presente legge a carico del Ministero del tesoro.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

I cittadini italiani di età superiore ai diciotto anni, portatori di una minorazione fisica, psichica o sensoriale determinante una invalidità superiore all'80 per cento hanno diritto ad una pensione non reversibile per dodici mensilità annue, pari all'importo del trattamento minimo di pensione stabilito per i lavoratori dipendenti dall'assicurazione generale obbligatoria.

I cittadini italiani di età superiore ai tre anni, portatori di una minorazione fisica, psichica o sensoriale determinante una invalidità superiore all'80 per cento e che non possono deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero riconosciuti ciechi assoluti, hanno diritto ad una indennità di accompagnamento pari ad una volta e mezzo l'importo della pensione di cui al comma precedente.

I cittadini italiani di età superiore agli anni tre affetti da più grave invalidità, hanno diritto ad un assegno di assistenza pari al doppio dell'importo della pensione di cui al primo comma.

A tal fine sono riconosciuti affetti da più grave invalidità coloro nei cui confronti sia accertata la mancanza assoluta di autosufficienza nelle funzioni elementari di vita come l'alimentazione, l'igiene personale, il controllo degli sfinteri, ovvero sia accertata la sussistenza di due delle seguenti menomazioni: mancanza assoluta di capacità motoria, di capacità di comunicazione verbale associata a sordità, di capacità visiva.

## ART. 2.

I trattamenti economici di cui all'articolo 1 sono erogati dalla direzione pro-

vinciale del tesoro competente per territorio, che provvede, riconoscendone il diritto, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione sanitaria relativa, fatta pervenire dalla unità sanitaria locale alla quale l'interessato l'ha presentata ai sensi dell'articolo 5.

#### ART. 3.

Le pensioni di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altri corrispondenti trattamenti erogati da qualsiasi ente o istituto, per invalidità o inabilità per qualunque causa di guerra, lavoro o servizio, salva la possibilità di optare per il trattamento più favorevole.

Qualora i beneficiari dei trattamenti economici siano ricoverati per assistenza o cure a carico di detti enti pubblici, le pensioni sono corrisposte per la parte eventualmente eccedente l'onere per detto ricovero.

I trattamenti più volte citati, se spettanti a minori, sono erogati ai loro legali rappresentanti.

#### ART. 4.

La pensione di cui al primo comma dell'articolo 1 è erogata, qualora sussistano le condizioni di reddito previste per la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Non sono tra loro cumulabili l'indennità di accompagnamento e l'indennità di assistenza; esse vengono sospese per intero durante i periodi di ricovero di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge.

#### ART. 5.

Il diritto ai trattamenti economici previsti dalla presente legge è riconosciuto a

seguito di domanda degli interessati o del suo legale rappresentante presentata all'unità sanitaria locale nel cui territorio risiede l'interessato stesso.

La domanda deve essere corredata da idonea documentazione sanitaria e da dichiarazione di responsabilità a norma di legge relativamente alla posizione reddituale per il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

L'accertamento delle condizioni fisiche e psichiche e sensoriali per il diritto ai trattamenti economici è effettuato dalla Commissione medico-legale dell'unità sanitaria di appartenenza, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, integrata da tre sanitari specialisti designati dalle associazioni di categoria di invalidi maggiormente rappresentative.

Le commissioni possono richiedere approfondimenti diagnostico-specialistici da svolgersi presso centri e cliniche più idonei.

Gli accertamenti sono conclusi con un verbale redatto su moduli stabiliti con decreto del Ministro della sanità, che va notificato all'interessato entro dieci giorni dalla sua redazione; entro lo stesso termine, in caso di accertamento positivo, la domanda documentata e corredata dal verbale medico-legale, di cui al presente articolo, secondo comma, va trasmessa dalla unità sanitaria locale alla direzione provinciale del tesoro competente.

Il Ministro della sanità, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con la tabella delle percentuali delle malattie o menomazioni invalidanti i criteri per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e di assistenza.

Le regioni, entro lo stesso termine, definiscono con legge la composizione delle commissioni regionali per la decisione delle impugnative delle decisioni delle commissioni medico-legali delle unità sanitarie locali.

## ART. 6.

Avverso il giudizio della commissione sanitaria medico-legale di primo grado della unità sanitaria locale può essere proposto ricorso in carta libera alla commissione regionale sanitaria di secondo grado, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione del giudizio stesso. Il ricorso può essere altresì proposto allorché siano decorsi sessanta giorni senza comunicazione del giudizio, dalla diffida a provvedere presentata dall'interessato dopo centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5, primo comma, intendendosi il silenzio della commissione a tutti gli effetti come giudizio negativo.

Avverso la deliberazione dell'ufficio provinciale del tesoro è ammesso ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministro del tesoro, che all'uopo provvede con proprio decreto alla istituzione di una commissione centrale per l'esame dei ricorsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il ricorso può essere altresì proposto allorché siano decorsi sessanta giorni senza comunicazione della deliberazione, dalla diffida a provvedere presentata dall'interessato dopo centoventi giorni dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio provinciale del tesoro, della domanda documentata e corredata dell'accertamento sanitario, intendendosi il silenzio dell'ufficio provinciale del tesoro, a tutti gli effetti, come reiezione dell'istanza.

Avverso i provvedimenti definitivi adottati ai sensi dei commi precedenti è ammessa la tutela in via giurisdizionale dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria entro il termine di novanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato ovvero dalla data dell'intervenuto silenzio-rigetto.

Ai fini dell'esercizio dell'azione giudiziaria il silenzio-rigetto si verifica allorché siano decorsi sessanta giorni dalla

diffida a provvedere, presentata dall'interessato dopo centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso amministrativo di cui ai commi primo e secondo senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione sul ricorso stesso.

L'azione giudiziaria deve essere proposta, rispettivamente, nei confronti dell'amministrazione del tesoro ove si tratti del diniego delle provvidenze economiche, e della regione nel cui ambito opera la commissione competente ove si tratti del negato riconoscimento dei requisiti sanitari.

#### ART. 7.

Le commissioni medico-legali presso le unità sanitarie locali hanno l'obbligo, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, di sottoporre a visita di controllo, ove non possano confermarne in base agli atti i riconoscimenti, gli attuali beneficiari di trattamenti di pensione secondo le norme della legge 30 marzo 1971, n. 118.

A tale scopo le direzioni provinciali del tesoro trasmettono alle singole unità sanitarie locali l'elenco degli attuali beneficiari, ricavato dagli elenchi che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le prefetture trasmettono loro, comprendendovi tutti gli attuali beneficiari i cui trattamenti sono assunti in carico dagli uffici provinciali del tesoro entro lo stesso termine.

Le commissioni medico-legali delle unità sanitarie locali comunicano l'esito di tali accertamenti di revisione degli uffici provinciali del tesoro, che, se del caso, provvedono con effetto immediato alla revoca dei trattamenti pensionistici indebiti.

I beneficiari dei trattamenti economici in corso e di quelli che saranno erogati hanno l'obbligo di denunziare tempestivamente all'ufficio provinciale del tesoro ogni modificazione delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento di tali prestazioni.

**ART. 8.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.